

PROLEGOMENI IN TEMA DI SVILUPPO ECONOMICO E PRINCIPIO
PERSONALISTA TRA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
E “DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA” *

di Cosimo Pietro Guarini

SOMMARIO: 1. *Matrici teoriche dello sviluppo economico e paradigmi antropologici*. – 2. *Un guado sicuro nella “crisi”: il ritorno alla persona umana e all’impianto di valori della Costituzione repubblicana*. – 3. *Costituzione repubblicana e “dottrina sociale della Chiesa”: binari paralleli o vasi comunicanti per il rafforzamento della centralità della persona umana nello sviluppo economico?*

1

1. Matrici teoriche dello sviluppo economico e paradigmi antropologici

Tra i pochi risvolti positivi che possono essere riconosciuti all’attuale “crisi” economica globale¹ – dei quali, con ogni probabilità, (quasi) tutti avrebbero, comunque, fatto volentieri a meno² – vanno rimarcati, da un lato, la particolare “capacitazione”, per così dire, nel

* Sottoposto a referaggio. Il presente saggio è destinato agli *Studi in onore di Francesco Gabriele*. Come si dirà anche oltre, le espressioni *sviluppo economico* e *crescita economica* saranno qui utilizzate con accenti differenti, convinti che il significato dell’una non sia propriamente assimilabile al significato dell’altra. Pur consci della possibile artificiosità di una siffatta distinzione (cfr., in senso molto critico, tra gli altri, S. Latouche, *Survivre au développement* (2004), trad. it. di F. Grillenzoni, *Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell’immaginario economico alla costruzione di una società alternativa*, Torino, 2005, spec. capp. I e III), si assumerà l’espressione ‘sviluppo economico’ quale aspetto della più ampia dimensione dello ‘sviluppo integrale’ dell’uomo, connotato da qualità, non solo materiali, tese a favorire una condizione di progresso sociale; con *crescita economica* si farà, invece, riferimento all’incremento misurabile degli aspetti quantitativi delle principali grandezze macroeconomiche che costituiscono, a parere di chi scrive, uno solo degli aspetti dello *sviluppo economico*.

¹ Tra le più recenti riflessioni sulla problematica della “crisi” e sulle sue rilevanti ricadute in ambito costituzionale v. G. Grasso, *Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione*, Napoli, 2012; F. Angelini, *Costituzione ed economia al tempo della crisi*, in *www.rivistaaic.it*, n. 4, 2012; A. Ruggeri, *Crisi economica e crisi della Costituzione*, in *Consulta on line, Studi, www.giurcost.org*, 21 settembre 2012; nonché gli spunti offerti dai contributi raccolti in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), *Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica*, Napoli, 2012.

² Non sfugge, peraltro, la suggestione che, con una certa dose di cinismo analitico nei confronti dei concreti effetti che la crisi economica globale ha prodotto (e continua a produrre), il lemma “crisi” possa essere inteso pure come «un momento di passaggio, una transizione tra due momenti storici (...) anche come un’opportunità di cambiamento (...) in cui si ristabiliscono gli equilibri tra scelte politiche, giuridiche ed economiche», come di recente ricorda I. Ciolli. *Crisi economica e vincoli di bilancio*, in *www.gruppodipisa.it*, 2012, 1 s. D’altro canto, che a periodi di “espansione” seguano periodi di “depressione” è dato acquisito ad ampia parte della dottrina economica la quale attribuisce al lemma “crisi” un’evidenza di carattere “oggettivo” o “automatico” nella circolarità dei flussi economici. In tal senso, la

diffondere una sempre crescente sensibilità sui temi economici e nell'estendere il dibattito a essi relativo ben oltre i confini dei soli ristretti ambiti accademici o delle sole élite culturali; dall'altro lato, l'aver provocato un'ampia e feroce riflessione autocritica non solo sull'efficacia e sulla congruità sistemica di alcune teorie economiche³ ma anche sui fondamenti (quasi dogmatici) di alcune scuole di pensiero⁴ e sul loro approccio analitico alle dinamiche della crescita economica.

Il secolo che si è appena concluso e i primi anni del secolo in corso lasciano in dote due sicuri fallimenti. Da un lato, il fallimento del sistema di economia collettivistica o socialista e, dall'altro, quello del sistema di economia anarco-liberista⁵ o (neo)capitalista. Entrambi tali modelli hanno mostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la propria limitatezza specie quali paradigmi dello sviluppo della condizione di piena libertà della persona umana da cui traggono spunto e che, ad un tempo, vogliono contribuire a realizzare⁶. Il loro insuccesso risponde anche – o, forse, ancor prima e ancor di più – all'inadeguatezza di due modi di intendere l'essere umano e la sua natura o, se si vuole, di due opposte concezioni antropologico-culturali – rispettivamente di quella olistica e di quella solipsistica – cui essi si sono ancorati⁷.

Fallace è credere che l'essere umano sia semplicemente la quota di un collettivo o di una classe; che la sua essenza si diluisca o si vaporizzi in tale unità collettiva che, sola, può

drammaticità degli effetti concreti che essa normalmente produce risulterebbe di scarso impatto scientifico, relegata, semmai, al solo profilo emotivo o psicologico. Eppure, persino J.A. Shumpeter, *Theorie der wirtschaftlichen entwicklung* (1912), trad. it. *Teoria dello sviluppo economico*, Milano, 2002, per il quale lo sviluppo economico è associato imprescindibilmente a una «teoria della crisi» – o, meglio, «delle fluttuazioni cicliche» (pag. 225) – che è la premessa di cui «l'economia ha bisogno prima di poter riprendere e avanzare» (pag. 229), non può fare a meno di distinguere, più propriamente, tra uno stato “normale” di depressione e uno stato “anormale” «contrassegnato dallo scoppio di una vera e propria crisi – panico, crollo del sistema creditizio, epidemie di fallimenti» (pag. 247) – che ha ben poco a che fare con la fisiologia dei cicli economici.

³ In tal senso, indubitabile impatto scientifico (e mediatico) hanno prodotto le pubblicazioni di R.A. Posner, *A failure of capitalism. The crisis of '08 and the descent into depression*, Harvard, 2009, e Id., *The crisis of capitalist democracy*, Harvard, 2010.

⁴ Cfr. R.A. Posner, *After the Blowup*, Intervista in *The New Yorker*, 11 gennaio 2010, 28 s.

⁵ Tra i più fieri sostenitori della tradizione dell'individualismo ottocentesco e della struttura *valoriale* dell'anarco-capitalismo si può ricordare A.J. Nock il cui pensiero è ben sintetizzato in Id., *Our enemy, the State* (1953), trad. it. di L.M. Bassani, *Il nostro nemico, lo Stato*, Macerata, 1994.

⁶ Sul punto v. la lucida analisi di R. Marx, *Das kapital. Ein pladoyer fur den menschen* (2008), trad. it. di C. Galli, *Il capitale. Una critica cristiana alle ragioni del mercato*, Milano, 2009, spec. 31 ss.

⁷ Sul collegamento tra concezioni antropologiche e dinamiche economiche, v., di recente, le ampie analisi di S. Ortino, *La struttura delle rivoluzioni economiche*, Bari, 2010, e di L. Bruni, *L'ethos del mercato. Un'introduzione ai fondamenti antropologici e relazionali dell'economia*, Milano, 2012.

costituire il riferimento dell'ordinamento giuridico e dei processi economici. L'idea che l'essere umano si completi esaustivamente all'interno di una "istituzione" collettiva attribuendole un valore maggiore della somma dei singoli che ne fanno parte e che al di fuori di questa non possa essere titolare di alcun diritto o interesse (anche) economico⁸ tramonta con il crepuscolo dell'utopia socialista e dell'economia collettivistica. Si potrebbe, anzi, persino arguire che la critica marxista al *deficit* strutturale tra la domanda dei bisogni e la capacità produttiva del sistema economico sia stato più un argomento decisivo (ma strumentale) per alimentare l'avversione radicale al sistema capitalistico che un consapevole punto di partenza del materialismo storico⁹. D'altronde, come ricorda avvertita dottrina¹⁰, le prime (ri)proposizioni della necessità di una giustizia distributiva – quali quelle contenute nel c.d. «*Programma di Gotha*» – successive alla massiccia diffusione delle dottrine hobbesiane, ancora prima di entrare nel dibattito economico-sociale di fine Ottocento, furono obnubilate proprio dal pensiero marxista sul presupposto che fare della giustizia distributiva il fulcro delle richieste sociali non postulasse altro che perpetuare l'alterità tra distribuzione e produzione allorquando, invece, lo sforzo "di classe" non potesse che tendere all'affermazione di nuovi rapporti di produzione, impedendo che "il capitalismo", per così dire, potesse appropriarsi del plusvalore derivante dall'acquisto della forza-lavoro al suo valore di mercato¹¹.

Allo stesso modo, fallace è, però, anche la concezione individualista dell'essere umano; l'idea, cioè, che sia una monade, conchiusa in se stessa, incapace di creare stabili relazioni sociali (che, ove mai esistano, debbano ritenersi solo contingenti o casuali), che opera quasi

8 «I comunisti non hanno interessi indistinti da quelli di tutto il proletariato ... essi mettono in rilievo e fanno valere gli interessi comuni, indipendenti dalla nazionalità, dell'intero proletariato» (K. Marx, F. Engels, *Proletari e comunisti*, in *Manifesto del partito comunista* (1848), Torino, 1998, 23).

9 Per un'accurata ricostruzione delle fasi che hanno condotto alla crisi dello Stato liberale anche alla luce dell'influenza, in tal senso, della critica marxista, cfr. V. Teotonico, *La parabola dello Stato liberale e il monito della storia*, in G. Luchena, V. Teotonico (a cura di), *La nuova dimensione istituzionale dei processi economico-sociali*, Bari, 2015, in corso di pubblicazione.

10 C.B. Macpherson, *The rise and fall of economic justice and other essays* (1985), trad. it. di A. Carrino, *Ascesa e caduta della giustizia economica*, Roma, 1990, 21 s.

11 Cfr. K. Marx, *Critica al Programma di Gotha* (1875), trad. it. di U. Cerroni, Roma, 1976. Non si ha certo intenzione di ripercorrere l'inesausto dibattito intorno alla natura olistica dell'ideale marxista-leninista. E' più modesto proposito delle presenti riflessioni ricordare quanto lontana dalla rappresentazione reale possa apparire una certa rivisitazione dottrinale delle origini del comunismo alquanto incline a edulcorare i tratti di quell'ideale – poi degenerato in efferati totalitarismi – in ragione della strutturale utopia secondo la quale «all'antagonismo tra classi subentrerà un'associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno sarà condizione del libero sviluppo di tutti» (K. Marx, F. Engels, *Proletari e comunisti*, in *Manifesto del partito comunista*, cit., 32).

esclusivamente in termini economici razionali, utilitaristici, da *homo oeconomicus*, appunto. In questa prospettiva il benessere sociale è dato dalla somma della “felicità” dei singoli individui e costoro la massimizzano con scelte utilitaristiche, scevre da qualunque valutazione etica o morale. «L'utilità è il criterio ultimo su tutte le questioni etiche» sosteneva J.S. Mills «da intendersi in senso ampio, fondata sugli interessi permanenti dell'uomo come essere che tende a progredire» e «la sola libertà degna di questo nome è quella di perseguire il nostro bene a modo nostro»¹².

In realtà, l'analisi della contrapposizione tra queste due visioni rimane ancora oggi, spesso, sincronicamente ancorata alle contrapposte e speculari proposizioni di cui la loro evoluzione teorica si è a lungo nutrita e cioè il ruolo del diritto di proprietà nel quadro della *libertas homini: diritto di proprietà/nessuna libertà-diritto di proprietà/libertà*. Il concetto di libertà in senso ampio è legato alla paradigmatica pre-condizione della libertà economica, nel primo caso, demonizzandola, nel secondo caso, ipostatizzandola¹³. Nondimeno, le menzionate concezioni risultano entrambe riconducibili alla comune visione di un essere umano unidimensionale¹⁴ oltre che al radicale rifiuto – sebbene per ragioni notoriamente opposte – di un modello di economia mista pubblico-privato.

Tali approcci si sono dimostrati non solo di scarso impatto sul governo del reale dipanarsi dei processi economici ma, soprattutto, inani a garantire un armonioso e parallelo sviluppo

12 J.S. Mills, *On Liberty and other essays* (1859), trad. it. di G. Mollica, *Sulla libertà*, Milano, 2000, risp. 57 e 63. E' da rimarcare, peraltro, che rispetto a J. Bentham, fondatore dell'utilitarismo, J.S. Mills, caposaldo del pensiero economico-politico liberale, cerca di ricondurre quella teoria economica ad una dimensione di “giustizia”, discostandosi, per alcuni profili, dalle derive filosofiche cui l'utilitarismo si era legato, e cioè l'edonismo psicologico, per un verso, e il consequenzialismo, per l'altro.

13 Il panorama è, poi, significativamente mutato, come si dirà, sia nel quadro costituzionale italiano (cfr. F.S. Marini, *Il “privato” e la Costituzione. Rapporto tra proprietà ed impresa*, Milano, 2000) ed europeo (cfr. F. Bilancia, *I diritti fondamentali come conquiste di civiltà. Il diritto di proprietà nella CEDU*, Torino, 2002, 9 s., il quale assume nella propria indagine sul diritto di proprietà – quale paradigma per l'analisi dell'assetto dei diritti fondamentali nell'ordinamento europeo – l'abbandono «della surrettizia riproposizione del binomio proprietà/libertà»), sia nel quadro definito dalla c.d. “dottrina sociale della Chiesa”, a partire, almeno, dall'enciclica di Giovanni XXIII, *Pacem in terris* (1963) nella quale vengono sviluppati e attualizzati i contenuti della prima Enciclica sociale, la *Rerum novarum*, di Leone XIII (1891).

14 Per una critica, densa di implicazioni, degli effetti “politici” della concezione dell'uomo “unidimensionale” v. già P.L. Zampetti, *L'art. 3 della Costituzione e il nuovo concetto di democrazia partecipativa*, in AA.VV., *Studi per il Ventesimo Anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. 2, *Le libertà civili e politiche*, Firenze, 1969, 511 ss., alla quale l'Autore ricollega una acuta crisi della democrazia rappresentativa: «L'unidimensionalità politica dell'uomo è il fondamento della democrazia rappresentativa (...); la pluridimensionalità è il fondamento di un regime nuovo, che dobbiamo ancora istituire, ma che occorre anche inventare pur di dare legittima e doverosa rispondenza, sul piano delle strutture politiche, alle esigenze di cui è pervaso l'uomo» (pag. 517).

della società civile¹⁵ e il perseverare in uno sterile dibattito sul prevalere (quasi escatologico) dell'una o dell'altra, ha, probabilmente, comportato una significativa erosione di energie e risorse (umane e materiali) che avrebbero potuto essere diversamente impiegate nello studio e nella realizzazione di modelli differenti.

In un momento, quale quello attuale, in cui nessuna “ricetta” economica sembra più avere solide basi, determinando un rimescolamento contingenziale nello stentato incedere della predisposizione di misure, nazionali ed europee, di reale contrasto all'inerzia negativa del ciclo economico¹⁶, forse è il caso di indagare l'idea di fondo secondo la quale il prevalere di alcuni modelli economici su altri non sia da attribuirsi solo a ragioni endogene allo svolgersi delle dinamiche economiche ma anche alla determinante influenza delle concezioni dominanti in ordine alla natura esistenziale dell'essere umano¹⁷ che conducono ad un ribaltamento del rapporto fine/mezzo – con perdita del *focus* sull'obiettivo del

5

15 Rimane, peraltro, essenziale, sotto questo punto di vista, l'analisi della “qualità” della libertà economica rispetto a quella delle altre libertà, quale viatico per la corretta comprensione dello sviluppo sociale armonico. Per una introduzione alla complessa tematica v., senz'altro, M. Luciani, voce *Economia nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. V, Torino, 1990, 393 ss.; R. Nania, *Libertà economiche e libertà d'impresa*, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol I, Torino, 2001, 69 ss., e, nella prospettiva economica, con marcati accenti critici verso la concezione utilitaristica, A. Sen, *Development as freedom* (1999), trad. it. di G. Rigamonti, *Lo sviluppo e la libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Milano, 2001, ma anche Id., *Rationality and freedom* (2002), trad. it. di F. Alberti, C. Sandri e L. Zatti, *Razionalità e libertà*, Bologna, 2005. Peraltro, con riferimento alla discussa tesi del rapporto bidirezionale tra crescita economica e democratizzazione, palesa qualche perplessità M. Luciani, *La produzione della ricchezza nazionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2008, 20, nt. 42, specie per quanto riguarda la precipua rilevanza di un siffatto circolo virtuoso in società già democratizzate. Ciò non toglie, però, che, per un verso, il mantenimento di un certo benessere economico complessivo (o la sua implementazione) possa essere uno degli elementi capaci di contribuire a preservare un certo livello di democratizzazione; per altro verso, non esclude che possa essere validamente percorsa l'ipotesi di lavoro che presuppone il benessere economico quale elemento imprescindibile (benché non unico) per favorire l'emergere di processi democratici lì dove essi siano assenti ovvero presenti solo *in nuce* (per alcune riflessioni sul c.d. «codice democratico del mercato» v. S. Zamagni, *Mercato*, Torino, 2014). Sulle complesse dinamiche che si innescano nel rapporto tra livello di democratizzazione dei sistemi politico-istituzionali e crescita economica capitalistica nella globalizzazione v. J.P. Fitoussi, *La démocratie et le marché* (2004), trad. it. di M. Scotti, *La democrazia e il mercato*, Milano, 2004.

16 Basti pensare, solo per citare un esempio, a quanto contrastanti siano i giudizi e le valutazioni espressi dagli esperti e dagli osservatori sulla misura del (e sugli effetti previsti dal) Q(uantitative)E(asing) annunciata dalla Banca centrale europea (cfr., *ex multis*, M. Longo, *Che cos'è il Quantitative easing e a cosa serve*, in *Il Sole24Ore*, 19 febbraio 2015; I. Bufacchi, *Il “bazooka” per l'economia reale*, *ibidem*; M. Bottarelli, *Gli otto nemici del Qe targato BCE*, in *www.ilsussidiario.net*, 26 gennaio 2015).

17 Sulla questione, tra gli altri, v. M. De Benedetto, *Ni ange, ni bête. Qualche appunto sui rapporti tra morale, economia e diritto in una prospettiva giuspubblicistica*, in AA.VV., *Scritti in onore di Francesco Capriglione*, Tomo I, Padova, 2010, 49 ss.

perseguimento del benessere e della felicità dell'uomo – conseguente ad una anestetizzazione, per così dire, della condizione umana minata da falsi modelli culturali e valoriali. Tale stato di cose, per un verso, costituisce l'*humus* vitale per l'ostinata sopravvivenza di un "capitalismo" che concepisce il sistema sociale esclusivamente «piegato alle esigenze dell'economia»¹⁸, sempre più pervicace nella sua degenerare e "artificiale" versione speculativa¹⁹; per altro verso, alimenta argomenti a giustificazione o, peggio, a sostegno di un approccio politico-istituzionale in cui le politiche sociali risultano condizionate dall'attuale *mainstream* economico ben oltre il ragionevole limite di tolleranza inscritto nelle Carte costituzionali più evolute²⁰ e, più in particolare, in quella repubblicana, spingendosi sino al punto di minare il grado di intensità del principio di unità nazionale²¹.

2. Un guado sicuro nella "crisi": il ritorno alla persona umana e all'impianto valoriale della Costituzione repubblicana

E' davvero possibile, alla luce delle esperienze degli (almeno) ultimi due secoli, continuare a sostenere che il modello di sviluppo delle moderne società civili non possa prescindere dalla

18 Nel senso inteso da D. La Valle, *Economia di mercato senza società di mercato*, Bologna, 2004, 11 ma *passim* spec. 57 ss. Per un'intensa – e, per ampie parti, condivisibile – critica al sistema capitalistico (comunque declinato) e all'insufficienza degli interventi a sostegno dell'economia nel(l' appena trascorso) decennio di "crisi" v. G. Bucci, *Diritto e politica nella crisi della globalizzazione*, in *Dem. e diritto*, n. 2, 2009, 115 ss., e la bibliografia ivi citata, quand'anche l'Autore cerchi di dimostrare l'assunto, qui contestato, che il ritorno all'intima essenza della Costituzione repubblicana dovrebbe determinare, almeno nello spazio politico-economico interno, un rilancio della prospettiva del "governo democratico dell'economia" e un certo *favor* per la riedizione di taluni strumenti di "politica economica collettiva".

19 Sul punto, di recente, v. l'ampia e articolata riflessione di G. Di Gaspare, *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche*, Padova, 2012.

20 Cfr., da ultimo, il denso contributo di A. Morrone, *Crisi economica e integrazione politica in Europa*, in *www.rivistaaic.it*, n. 3, 2014, e la bibliografia ivi richiamata.

21 Cfr. F. Gabriele, *Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della parte Prima (quella "intoccabile") della Costituzione*, in *www.rivistaaic.it*, n. 3, 2013, spec. 22 ss. Sul collegamento tra la dimensione costituzionale dell'economia e la questione dell'unità nazionale v. senz'altro M. Luciani, *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana*, Relazione al Convegno annuale AIC, Torino, 27-29 ottobre 2011, in *www.associazionedeicostituzionalisti.it*, *Archivio*, spec. 7 ss.

crescita economica legata ai “consumi”²² e dall’*ethos* dell’efficienza²³? E’ davvero ineluttabile continuare ad alimentare una (*sub*)cultura che derubrica il lavoro a «semplice fattore produttivo e (...) strumento per l’ottenimento di un reddito capace di garantire benessere o – almeno – sopravvivenza»²⁴ o, peggio, che lo finalizza all’innalzamento dei PIL nazionali e, quindi, delle entrate fiscali e tributarie alle quali è subordinata l’attuazione del programma pubblico di *welfare*²⁵? Non è evidente che questa logica capovolge l’ordine eziologico del problema condizionando la seconda ai primi²⁶? Tuttavia, i poco rassicuranti – per usare un eufemismo – dati relativi all’acuirsi delle disuguaglianze anche nell’Occidente più avanzato²⁷ e il prezzo che ciò comporta in termini di sviluppo della persona umana e di convivenza civile²⁸ non appaiono evidenze sufficienti a modificare il canovaccio ricorrente della definizione di politiche economico-sociali, pericolosamente concluse in uno schema, oramai, tanto inefficace quanto sostanzialmente autoreferenziale²⁹, costellato di misure

22 ... che è cosa diversa dal sostenere che il “consumatore” non debba vedersi riconosciuta una tutela di rango costituzionale ed anzi ne rafforza, semmai, la necessità. Sulla problematica questione, v., *ex multis*, in prospettiva giuspubblicistica, F. Pizzolato, *Autorità e consumo. Diritti dei consumatori e regolazione del consumo*, Milano, 1999; gli autorevoli contributi raccolti in G. Cocco (a cura di), *Diritti dell’individuo e diritti del consumatore*, Milano, 2010; F. Pizzolato, M. Liva, *Il rilievo della tutela dei consumatori per l’ordinamento democratico*, in www.amministrazioneincammino.it, 22 novembre 2013.

23 Per una chiara illustrazione dei danni che tale *ethos* ha prodotto una volta insinuatosi drammaticamente «a livello di cultura popolare come criterio ultimo di giudizio e di giustificazione della realtà economica» (pag. 38) v. S. Zamagni, *Economia ed etica. La crisi e la sfida dell’economia civile*, Intervista di N. Curci, Milano, 2009, spec. cap II.

24 Quanto incompatibile con il disegno costituzionale repubblicano sia questo tipo di concezione del lavoro è rimarcato già da M. Luciani, *La produzione della ricchezza nazionale*, cit., 8.

25 «Il lavoro e i diritti sociali (...) finiscono, infatti, per essere assunti e trattati come un problema di mera mobilitazione dei fattori produttivi al fine di contrastare gli squilibri finanziari in atto» (così, esattamente, F. Bilancia, *Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria*, in www.rivistaaic.it, n. 2, 2014, 10).

26 Rimarca S. Zamagni, *Economia ed etica*, cit., che «la posizione di chi vede il *welfare* come fattore di sviluppo economico è assai più credibile e giustificabile della posizione contraria» (pag. 18) anche se il «vecchio *welfare state* si dimostra oggi incapace di affrontare le nuove povertà» (pag. 19), dovendo, piuttosto, il nuovo *welfare state* essere sussidiario e «dirigere le risorse pubbliche ottenute principalmente dalla tassazione generale per finanziare non già – come oggi avviene – i soggetti dei servizi di *welfare*, ma i soggetti di domanda degli stessi» (pag. 21).

27 Per un’agile introduzione allo studio di questa formidabile tematica, qui solo enunciata, v. L. Pennacchi, *Le disuguaglianze accresciute*, in www.astrid-online.it, 2009, e Z. Bauman, *La ricchezza di pochi avvantaggia tutti. Falso!*, trad. it. di M. Sampaolo, Roma-Bari, 2012, particolarmente per la parte relativa al falso mito della “crescita economica” (pagg. 36 ss.).

28 Cfr. il fosco (ma realistico) quadro delineato da J.E. Stiglitz, *The price of inequality. How today’s divided society endangers our future*, New York-London, 2012.

29 Paradigmatico, in tal senso, appare l’utilizzo “disinvolto” e quasi quotidiano (a guisa di “meteorologia economica”, per così dire) degli indicatori economici quantitativi che, sganciati dalla loro fredda

microeconomiche “tampone” troppo spesso tra loro incoerenti e, per lo più, supine ai distorti meccanismi della concorrenza c.d. “posizionale”³⁰ e della quantità di risorse disponibili³¹.

Sembra, dunque, assolutamente ineludibile indagare le strade di un’altra via nell’economia, non necessariamente antagonista rispetto ai paradigmi ufficiali della teoria economica bensì

indifferenza etica, oggi più che mai, vengono usati sia quali strumenti sintetici per edulcorare nell’immaginario collettivo un dato reale, talvolta, profondamente diverso e, spesso, parecchio peggiore, sia quali “trampolini di lancio”, manipolati (o manipolabili) *ad hoc*, per giustificare alle *constituencies* elettorali talune politiche economico-sociali di *austerità*, più care alle “Troika” dell’economia globale che utili alle reali necessità del ciclo economico. Assumere i dati che tali indicatori rendono fruibili in chiave solo economicistica o manipolarli senza condivisi filtri etici o estrapolarli dal più ampio contesto sociale sono tutte prassi che non possono che rafforzare il convincimento che «perseguire l’idea della dicotomia tra sfera economica e sfera sociale sia oramai prassi obsoleta» (così S. Zamagni, *Intervista*, in *www.ilsussidiario.net*, 8 luglio 2009). Per non cadere in equivoci, peraltro, è indispensabile distinguere tra l’etica come presupposto culturale (o valoriale) che informa le teorie, le scelte e i comportamenti economici (cfr., di recente, S. Zamagni, *Economia ed etica*, cit., spec. 67 ss.) e la c.d. “economia etica” (sulla questione, tracciante è l’analisi di A. Sen, *On ethics and economics* (1987), trad. it. di S. Maddaloni, *Etica ed economia*, Roma-Bari, 2005). Decisamente severa è la critica di G. Rossi concernente la strumentalità con cui “la politica” si richiama all’etica nei momenti di maggiore crisi dei sistemi capitalistici (c.d. «etica tampone») ovvero concernente «il tentativo di attribuire significato morale alle regole di autodifesa del sistema economico» (Id., *Il conflitto epidemico*, Milano, 2003, spec. 113 ss.). Deve, peraltro, essere rilevato che si sta diffondendo la tendenza (anche istituzionale) a rivedere, non senza difficoltà, la struttura degli indicatori economici strettamente collegati al PIL al fine di integrarli o sostituirli con altri *asset* in grado di misurare il progresso economico e sociale sganciato dall’idolo, per così dire, della crescita (per alcuni riferimenti in tal senso cfr. L. Monti, *Spunti per una politica di solidarietà generazionale*, in *www.amministrazioneincammino.it*, 3 giugno 2013, 2 ss.). Non meno paradigmatiche di una sostanziale auto-referenzialità del mercato capitalistico sono le vicende legate alle cc.dd. agenzie di *rating*, tematica che l’economia del presente lavoro non consente, peraltro, di approfondire. Per una introduzione alle complesse questioni che tali organismi sollevano v., in chiave critica, tra gli altri, G. Di Gaspare, *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria*, cit., 430 ss.; L. Ammannati, *Mercati finanziari, società di rating, autorità ed organismi di certificazione*, in *www.amministrazioneincammino.it*, 29 febbraio 2012; G. Grasso, *Il costituzionalismo della crisi*, cit., 27 ss.

³⁰ Illustra quanto perniciosi siano gli effetti di un siffatto *genus* di concorrenza R.B. Reich, *Supercapitalism. The transformation of business, democracy and everyday life* (2007), trad. it. di T. Fazi, *Supercapitalismo. Come cambia l’economia globale e i rischi per la democrazia*, Roma, 2008. A proposito di un possibile modello economico che superi il c.d. «paradosso della felicità» che, in senso stretto, si riferisce «al fatto che nel corso della vita delle persone il reddito e la felicità non sembrano variare assieme», v. L. Bruni, *Il prezzo della gratuità*, II ed., Roma, 2008, spec. 73 ss. Questo paradosso presuppone un paradigma (ampiamente diffuso nelle realtà economiche ritenute più avanzate) basato sul valore *posizionale* di un bene – da cui la conseguenza «che il benessere che traiamo dal consumo dipenda soprattutto dal valore *relativo* del consumo stesso» (pag. 78) – e sulla tradizionale concezione della *concorrenza di prezzo* (pagg. 144 ss.). Ben diverso sarebbe il quadro ove ci fosse una maggiore diffusione del paradigma fondato sui cc.dd. *beni relazionali* e sulla concezione della *concorrenza di qualità*.

³¹ ... la misura delle quali non deve (o non dovrebbe) essere utilizzata quale limite condizionante all’attuazione del programma di *welfare* degli Stati sociali rappresentativi (cfr. le condivisibili riflessioni di F. Gabriele, *Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili*, cit., spec. 14 ss.).

integrativa dell'attuale struttura concorrenziale del mercato, a condizione che essa non sia concepita come mero temperamento alle oggettive deficienze di quest'ultima ma quale innesto genetico capace di modificare i tratti sistemici di un modello economico per renderlo "a misura d'uomo". Altrettanto ineludibile appare l'obbligo delle istituzioni pubbliche e private di tornare ad ancorare tale scelta a paradigmi valoriali preminenti rispetto ai presupposti culturali oggi, invece, dominanti³².

Tale approccio non potrebbe, tra l'altro, che superare la contrapposizione tra crescita economica e sviluppo complessivamente inteso in senso multidimensionale – di cui il profilo economico è certamente una componente ma non l'unica aggettivazione possibile³³ – tener conto delle generazioni future e della presupposta responsabilità inter-generazionale³⁴ e

9

32 «A tal fine, il primo passo da fare è quello di imprimere una svolta eticamente orientata ai comportamenti sia individuali che collettivi. Si tratta di un bisogno impellente, intensamente avvertito, che rende palese una mancanza diffusa, a livello di apparato governante così come di società governata. L'idea che siano solo i governanti a doversi profondamente rigenerare all'insegna di un minimo etico ormai – parrebbe – definitivamente smarrito costituisce un alibi esibito da un'opinione pubblica che si compiace di autoassolversi» (così, esattamente, suggerisce A. Ruggeri, *Fatti "interposti" nei giudizi di costituzionalità, sacrifici insostenibili imposti ai diritti fondamentali in tempo di crisi economica, tecniche decisorie a salvaguardia dell'etica pubblica repubblicana*, in *Consulta on line, Studi*, www.giurcost.org, 6 novembre 2014, 15).

33 La questione ha oggi ampia eco negli studi degli economisti più avvertiti anche se le strade proposte oscillano, per lo più, tra l'apologia della «de-crescita» «conviviale» ovvero «felice» da raggiungere per il tramite della decolonizzazione dei bisogni socialmente costruiti (cfr., rispettivamente, S. Latouche, *Survivre au développement*, cit., e M. Pallante, *La decrescita felice*, Roma, 2009) e la ricerca di un approccio all'economico «sostenibile» (H. Daly, *Beyond growth. The economics of sustainable development* (1996), *Oltre la crescita. L'economia dello sviluppo sostenibile*, Torino, 2001; più di recente almeno L. Monti, *Spunti per una politica di solidarietà generazionale*, cit.) correlata alla drastica rivisitazione dell'idea dell'*homo oeconomicus* alla volta di quella del «reasonable man» (cfr., ad es., H.A. Simon, *Bounded rationality*, in J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (edited by), *The new Palgrave: a dictionary of economics*, vol. I, London-New York-Tokio, 1987, 221 ss., e Id., *Satisficing*, *ivi*, 226 ss., ora entrambi in Id., *Scienza economica e comportamento umano*, trad. it. a cura di I. Negri, Torino, 2003, risp. 25 ss. e 32 ss.).

34 Problema oggetto di intenso approfondimento nel campo delle scienze economiche (cfr., *ex multis*, S. Maffettone, *La pensabilità del mondo*, Milano, 2006, e *ivi* ulteriore e ampia bibliografia), esso, più di recente, ha suscitato un notevole interesse anche nel campo delle scienze giuridiche (cfr., tra i primi a cimentarsi con il difficile obiettivo di fondare giuridicamente i diritti intergenerazionali, R. Bifulco, *La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia della morale e diritto naturale laico*, in A. D'Aloia (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensione inedite*, Milano, 2003, 171 ss.; Id., *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008; R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008) con una interessante stratificazione di studi in merito, per lo più critici verso questa neo-categoria (tra gli altri, si segnalano M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Dir. soc.*, 2008, 145 ss.; A. Spadaro, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, *ibidem*, 169 ss.) e prevalentemente attenti al problema della crescita nel

rispettare il valore «supercostituzionale»³⁵ della dignità della persona umana quale essere relazionale che non perciò smarrisce la sua autonomia individuale³⁶. Questa instaura, di norma, rapporti stabili con altri uomini e tende a raggrupparsi e a vivere in formazioni sociali, prima fra tutte la famiglia³⁷, e quand'anche una cospicua parte delle sue scelte quotidiane possa rispondere alla logica costo/beneficio, è ineluttabile che pulsioni, passioni, emozioni, valori e credenze religiose costituiscano variabili comportamentali imponderabili per qualunque teoria economica che voglia neutralizzarle³⁸.

In realtà, senza guardare troppo lontano, sarebbe sufficiente tornare a considerare “seriamente”, per così dire, quanto, innanzitutto, è cristallizzato nel documento che unisce (quantomeno ha unito fino ad oggi) tutto il popolo italiano, e cioè la Costituzione repubblicana³⁹, sganciandola da una prospettiva spesso “solo” (si fa per dire) programmatica

rispetto dell'ambiente e del pianeta (cfr. P.L. Zampetti, *La dottrina sociale della chiesa. Per la salvezza dell'uomo e del pianeta*, Milano, 2003; per ulteriori indicazioni bibliografiche v. anche G. Luchena, *Ambiente, diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità*, in F. Gabriele, A.M. Nico (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, 2005, 191 ss., e, più recentemente, G. Majorana, *Il patto fra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei. Dallo sviluppo sostenibile all'equilibrio finanziario: la necessità di un lungimirante rapporto fra generazioni*, Torino, 2012).

³⁵ Così è definito tale insopprimibile valore da A. Ruggeri, A. Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss. Per ulteriori stimolanti riflessioni in tal senso v. A. Ruggeri, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *www.federalismi.it*, 28 agosto 2013, 8 ss.

³⁶ Il riferimento è alla dottrina di J. Maritain delineata nelle lezioni estive presso l'Università di Santader del 1934 e raccolte prima in Id., *Problemas espirituales y temporales de una nueva cristianidad*, Madrid, 1935, e poi in Id., *Humanisme intégral. Problèmes temporels et spirituels d'une nouvelle chrétienté* (1936), trad. it. di G. Dore, *Umanesimo integrale*, Roma, 1980; ulteriormente arricchita in Id., *La personne et le bien commun* (1947) trad. it. *La persona e il bene comune*, Brescia, 1963.

³⁷ Nel panorama dottrinale degli studi sulla famiglia si distingue la posizione di P.L. Zampetti, *La sovranità della famiglia e lo Stato delle autonomie. Un nuovo modello di sviluppo*, Milano, 1996, secondo il quale, la famiglia è l'elemento vivificatore del concetto di popolo e la sovranità popolare è la sovranità del “popolo delle famiglie” (peraltro, in questa sede, non è possibile nulla più che enunciare, con grossolana approssimazione, un pensiero ben più articolato e profondo).

³⁸ Cfr., da ultimo, A.M. Petroni, *Istituzioni ed economia in Italia dal Trattato di Maastricht ad oggi*, in *www.federalismi.it*, 12 novembre 2014, il quale ricorda il rilievo ineludibile che le cc.dd. “istituzioni informali” (ovvero norme e convenzioni sociali, valori religiosi, tradizioni e norme di comportamento, ecc.) hanno sul funzionamento dei sistemi economici (e sullo sviluppo economico) esaminando, in particolare, le ragioni che hanno impedito in Italia la piena attuazione del modello (comunitario) di economia sociale di mercato (spec. 7 ss.).

³⁹ Per un forte richiamo all'attualità e alla vitalità della Costituzione italiana cfr. N. Occhiocupo, *Costituzione, persona umana, mercato concorrenziale*, in *www.rivistaaic.it*, n. 00, 2010, il quale, peraltro, pur premette di considerare una Costituzione «un atto normativo, espressione e prodotto della società in un certo momento storico; che, in quanto atto normativo, sia pure con una forza ed efficacia superiori alla forza ed alla efficacia di ogni altro atto normativo, presenta la relatività degli atti normativi» (pag. 8).

in modo da superare le latenti alchimie che, approfittando di situazioni emergenziali, tendono a rimarcare, sempre più spesso, la (strumentale) separatezza tra il progetto politico-sociale e quello economico ivi inscritto⁴⁰. In qualche modo, si induce spesso a credere che il Costituente abbia potuto definire gli obiettivi politici, civili e sociali su cui si regge la convivenza democratica di un intero popolo senza individuare, contestualmente, un modello di sviluppo economico attraverso cui perseguirli e con essi compatibile⁴¹. Ritenere che quest'ultimo (a seconda delle circostanze) sia superato ovvero oramai inadeguato a perseguire in concreto l'obiettivo dato ovvero sostanzialmente "esauritosi" alla luce dei mutamenti della "modernità globalizzata"⁴², per così dire, può avere, come risultato ultimo, solo quello di separare artificiosamente la sfera economica da quella politico-sociale⁴³ con il malcelato intento di sottrarre la prima al circuito democratico-rappresentativo e di depotenziare la seconda della propria intrinseca forza.

La Carta costituzionale repubblicana, però, non può prestarsi a letture riduzioniste o contingenti o riduzioniste perché contingenti. Essa fa proprio e afferma un nuovo modello

40 In tal senso appare pienamente condivisibile la sensibilità analitica verso tali tematiche di L. D'Andrea, *I principi costituzionali in materia economica*, in *Consulta on line, Studi*, www.giurcost.org, 8 febbraio 2014, secondo il quale «giova tornare a riflettere intorno ad un'osservazione relativa all'esigenza di porre in relazione i molteplici e differenziati sotto-sistemi entro i quali si articola il complessivo sistema di convivenza civile; (...) se il sistema economico si configura come non autosufficiente, ma piuttosto come strutturalmente "aperto" ad altre manifestazioni della socialità umana, parimenti infondata si presenta ogni positivistica pretesa di chiusura autoreferenziale del sistema giuridico» (pag. 3).

41 Cfr. L. Gianniti, *Note sul dibattito alla Costituente sulla "costituzione economica"*, in *Dir. pubbl.*, 2000, 917 ss. E' opinione, non isolata, di N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998, che la Costituzione economica «non è la carta di un ambito extra-statale (...), ma la stessa e identica Costituzione dello Stato, non indebolita della sua originaria politicità, ma soltanto applicata ai rapporti dell'economia. E' piuttosto una *determinazione interna all'unità complessiva della costituzione*, che non separa le norme economiche da tutte le altre, ma le ricongiunge con esse nel disegno totale» (pag. 17).

42 E' opinione di G. Di Plinio, *Nuove mappe del caos. Lo Stato e la Costituzione economica della crisi globale*, in G. Cerrina Feroni, G.F. Ferrari (a cura di), *Crisi economico-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli comparati e prospettive*, Torino, 2012, 65 ss., che il modello economico interventista sociale sia «una risposta di adattamento alla crisi sistemica dell'economia liberale» che non può che essere effimera e sostanzialmente destinata ad autodistruggersi «sia perché contiene in sé i germi di una contrapposizione interna capace di generare essa stessa nuove forme e sviluppi endogeni della crisi (crisi fiscale, di razionalità, di legittimazione), sia perché si affida alla sovranità statale, e in questo senso, vale fino a quando le tensioni della crisi possono essere controllate a livello di mercato nazionale, mentre cessa di essere razionale quando i motori trasformazione economica si trovano fuori dalla portata degli Stati» (pag. 86 ma anche 94 ss. e *passim*).

43 Sono oramai ampiamente note le perplessità più volte manifestate da ampia parte della dottrina costituzionalista sull'uso del paradigma di "Costituzione economica" specialmente se declinato in funzione prescrittiva. Per tutti, v., riassuntivamente, le critiche di M. Luciani, *La produzione della ricchezza nazionale*, cit, 14 s.

antropologico ipostatizzato, anzitutto, nel principio personalista che «è il principio, come ciò che sta appunto all’inizio e, a un tempo, alla fine del percorso costituzionale che con esso si apre e in esso circolarmente si chiude, perfezionandosi e da se medesimo giustificandosi»⁴⁴. In definitiva, esso imprime indelebilmente nella Costituzione italiana un tratto così “alto” che ne costituisce, a un tempo, tanto la *suitas* quanto il principale alimento per la sua stessa sopravvivenza in quanto «Costituzione personalista»⁴⁵. Il principio personalista si snoda attraverso una così fitta trama di sinapsi sociali, civili e politiche⁴⁶ da potersi escludere con nettezza che l’utilitarismo trovi asilo al suo interno, anzi, quando si coniuga al principio lavorista ne esalta la dimensione sociale e partecipativa⁴⁷. Come sottolineato da avvertita dottrina, infatti, «il lavoro è l’espressione primaria della partecipazione del singolo al legame sociale (...) e contribuisce a costruire e rinsaldare il comune vincolo»⁴⁸ implicando che il decisore politico debba perseguire l’obiettivo di strutturare «forme di organizzazione del lavoro [in grado] di garantire lo sviluppo della personalità del singolo nel confronto con gli altri». Da cui l’importante conseguenza, troppo spesso sacrificata sull’altare di una tensione alla piena occupazione *quale che sia*, che «lavori eccessivamente aleatori, precari e che

44 Così A. Ruggeri, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, cit., 3.

45 Cfr. A. Ruggeri, *Il principio personalista*, cit., 27 e 28.

46 Come rimarca A. Ruggeri, *op. ult. cit.*, «il principio di cui qui si discorre esprime una naturale “eccedenza assiologica” rispetto agli stessi principi fondamentali restanti, debordando dunque dai confini, pure in modo assai largo, segnati dall’enunciato costituzionale che si ritiene farvi menzione e distendendosi senza limitazione alcuna per l’intero dettato costituzionale, per quindi da esso discendere ai gradi sottostanti e coprire tutto l’ordinamento e l’esperienza sulla sua base formatasi» (pag. 3); in altri termini, esso «non è “incarcerato” in un solo enunciato costituzionale (...) ma richiede, al fine di essere appieno compreso e fedelmente descritto, riferimenti in buona sostanza estesi all’intera trama costituzionale» con una evidente «capacità onnipervasiva» (pag. 4). Non diversamente N. Occhiocupo, *Costituzione, persona umana, mercato concorrenziale*, cit., spec. 9 ss.

47 ... e vieppiù, «la specifica connessione instaurata, da tutto un complesso di disposizioni costituzionali (gli artt. 1, 3 e 4, in particolare), tra lavoro e personalità umana (...) registrano la peculiare originalità della Costituzione italiana (che solo ad un esame disattento può qualificarsi come una “comune” Costituzione di un sistema ad economia mista)» (così esattamente M. Luciani, *La produzione della ricchezza nazionale*, cit., 10). Per alcune riflessioni sul ruolo del lavoro nell’attuale realtà socio-economica alla luce degli insistenti tentativi di depauperamento della forma di Stato sociale v. anche V. Teotonico, *La “tenuta” dello Stato sociale tra lavoro, sussidiarietà e federalismo (fiscale)*, in M. Buquicchio (a cura di), *Politiche di inclusione sociale e ordinamento regionale*, Bari, 2010, 11 ss., al quale si rinvia per ulteriori pertinenti riferimenti bibliografici.

48 Così M. Luciani, *Unità nazionale e struttura economica*, cit., 45, dal momento che, secondo la modellistica costituzionale, «ciascuno restituisce alla società (in termini di progresso generale) ciò che da essa ha ricevuto e riceve in termini di diritti e di servizi». Non diversamente R. Nania, *Riflessioni sulla “Costituzione economica” in Italia: il “lavoro” come “fondamento”, come “diritto”, come “dovere”*, Relazione al Convegno AIC, Roma, 24 giugno 2008, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, Archivio.

generino isolamento, ostacolando la formazione di una comunità di lavoratori entro la quale modellare la propria identità, corrispondono solo parzialmente all'esigenza costituzionale di elevare il lavoro a generatore di unità e coesione sociale»⁴⁹.

Se il lavoro è «il mezzo attraverso il quale la persona può raggiungere la cittadinanza in ogni senso e, quindi, anche quella sociale» e se corrisponde al vero che è «proprio nel lavoro che i Costituenti “trovarono” la “saldatura” fra economia e politica»⁵⁰, a fronte di ciò quale spazio può esservi per una torsione in senso utilitaristico dell'impianto economico-sociale repubblicano o per una deriva in senso pianificatorio⁵¹?

A rafforzare la premessa necessaria della centralità della persona umana *uti socius* “nell'affresco costituzionale” italiano «inserita nella concretezza del divenire costituzionale e non determinata in modo astrattamente aprioristico»⁵², ove ce ne fosse mai bisogno, sovviene anche la positivizzazione all'interno del dettato costituzionale del principio solidarista, che è l'architrave valoriale dell'intera struttura sociale⁵³ nonché «la fondazione assiologica del modello costituzionale di convivenza»⁵⁴. Riemerso prepotentemente in tutta

49 Ancora M. Luciani, *La produzione della ricchezza nazionale*, cit., 8, 9, con esplicito riferimento alla qualità del lavoro.

50 Cfr. F. Gabriele, *Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili*, cit., 24. Si distingue nel panorama complessivo degli studi pubblicistici sul principio lavorista la posizione di G. Di Gaspare, *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in *Dir. pubbl.*, 2008, 863 ss., secondo il quale il lavoro – «rimossa la schermatura ideologica» della contrapposizione tra lavoro e capitale come sotteso fondamento della dottrina dominante (pag. 874) e superata la «pre-visione riduzionista» che identifica il lavoro cui si riferiscono le norme costituzionali con quello subordinato (pagg. 882 e *passim*) – non sarebbe configurabile come diritto sociale, né riconducibile all'area dell'uguaglianza sostanziale, bensì avrebbe quale parametro costituzionale di riferimento la cittadinanza la cui pienezza viene raggiunta «nella libertà individuale e nell'uguaglianza formale» (pagg. 872, 876 e *passim*). In tal modo l'Autore conta di recuperare la dimensione di primazia del lavoro quale dovere civico e lo colloca, attraverso una fitta trama di argomentazioni di cui qui non si può rendere conto nel dettaglio, in un «rapporto sistemico *autoimplicantesi* nel disegno costituzionale» secondo lo schema «lavoro – iniziativa economica/ mercato – risparmio/investimento – lavoro» (pag. 895). Sulla complessa e delicata tematica, in prospettiva economica v., di recente, L. Bruni, *Fondati sul lavoro*, Roma, 2014.

51 Tra l'altro, come sottolinea M. Olivetti, *Art. 1*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino 2006, vol. I, 5 ss., 32 s., la locuzione «fondata sul lavoro», presente nell'art. 1 Cost., in assenza di una esplicita declaratoria della forma di Stato (sociale), funge essa stessa da «clausola di socialità dello Stato».

52 V. Tondi della Mura, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *www.rivistaaic*, n. 4, 2010, 2.

53 *Amplius* per l'analisi delle tante sfaccettature che connotano la ricchezza assiologica e deontologica di tale principio cfr., tra gli altri, F. Giuffrè, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 2002.

54 F. Giuffrè, voce *Solidarietà*, in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, vol. IV, 5624 ss., 5627.

la sua portata in questo difficile momento storico, unitamente alla costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale⁵⁵, che proprio nel principio solidaristico – e in particolare nella sua dimensione orizzontale o *fraterna*⁵⁶ – trova le sue motivazioni sostanziali⁵⁷, spinge verso il passaggio ad una nuova forma di *welfare*, la *welfare society*, riflettendosi sulla stessa struttura organizzativa e comunitaria dello Stato sociale. In chiave concreta, si supera il limitante schema di servizio sociale reso dall'amministrazione pubblica secondo «un modello neutrale e precostituito, informato ai soli parametri di imparzialità, efficacia ed efficienza (...) in un'accezione, per così dire, *formale* dell'eguaglianza sostanziale», arricchendosi di una pluralità di servizi erogati dal privato con «peculiari connotazioni (culturali o di altro genere) proprie di tale organismo» rispondenti ad «un'accezione, per così dire, *sostanziale* dell'eguaglianza sostanziale»⁵⁸ che trovano nell'operatività del volontariato e del c.d. terzo settore la più rilevante forma di concreta attuazione⁵⁹.

55 Per una recente riflessione sulla sussidiarietà nell'alveo dei principi che delineano il modello economico della Carta costituzionale e sulla sua sinergia con il principio personalista v. L. D'Andrea, *I principi costituzionali in materia economica*, cit., spec. 4 ss. Il principio di sussidiarietà in senso orizzontale, la sua genesi e le sue implicazioni sono illustrate, *ex multis*, da L. Grimaldi, *Il principio di sussidiarietà orizzontale tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario*, Bari, 2006, al quale si rinvia anche per ulteriore bibliografia di riferimento.

56 ... che si differenzia da quella verticale o *paterna* secondo la nota distinzione di S. Galeotti, *Il valore della solidarietà*, in *Dir. soc.*, 1996, 1 ss., 10 ss. Più di recente, sulla tematica, v. i contributi raccolti in A. Marzanati, A. Mattioni (a cura di), *La fraternità come principio del diritto pubblico*, Roma, 2007; F. Pizzolato, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Roma, 2012.

57 ... diversamente si correrebbe il rischio, come criticamente ricorda V. Tondi della Mura, *La solidarietà fra etica ed estetica*, cit., 3, di depauperare il principio del suo potenziale innovativo e di giungere a considerarlo, sterilmente, soltanto una diversa scelta di ingegneria sociale e di organizzazione del *welfare state*.

58 Ancora V. Tondi della Mura, *op. ult. cit.*, 10, 11.

59 Sul punto, ampia e strutturata è l'analisi di P. De Carli, *L'emersione giuridica della società civile*, Milano, 2006. Con riferimento al principio solidaristico che si esprime attraverso il ricorso al volontariato, la Corte costituzionale italiana ha avuto già modo di affermare con parole nette e incontrovertibili che «il volontariato costituisce un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni di più individui (...) rappresenta l'espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo (...). Esso è, in altre parole, la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo *uti socius*, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico» (Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 1992, § 2 del *Considerato in diritto*, in www.giurcost.org). Più di recente sul tema v. M.T.P. Caputi Jambrenghi, *Volontariato sussidiarietà*

Le norme costituzionali italiane che hanno ad oggetto l'economia non possono essere decontestualizzate da questo quadro in quanto esse stesse elementi strutturali finalisticamente compartecipi – e, ad un tempo, obbligate ad esserne “rima baciata”, per così dire, in nome di una consustanziale coerenza sistemica – di un disegno che delinea con abbacinante chiarezza un modello economico misto pubblico-privato a decisa connotazione sociale, ben lontano tanto dalla logica (neo o post) capitalista quanto da quella collettivistica, con un chiaro *favor* verso cooperative, banche rurali e artigiane, indirizzato al perseguimento del bene comune⁶⁰ benché affatto incompatibile con una economia di mercato concorrenziale regolata o “mite”⁶¹.

Certo, è ben evidente che relegare l'analisi dei processi economici nelle anguste maglie dei confini di uno Stato possa apparire posizione davvero di retroguardia specie in costanza della inconfutabile globalizzazione dei processi economici stessi⁶², ancorché anch'essa in evidente tensione tra statalismi riemergenti e *glocalizzazioni* competitive⁶³. Diversa, però, può apparire la conclusione quando si tratti di valutare l'adozione di politiche concrete volte a perseguire la crescita economica senza alcuna garanzia in ordine al parallelo – necessario – sviluppo sociale (o addirittura a suo nocimento), prescindendo dal potenziale (non ancora pienamente espresso) rappresentato dall'articolato impianto di valori che ha salde radici

mercato, Bari, 2008, e M. Buquicchio, *Profili pubblicistici nell'evoluzione del «terzo settore» tra economia e sussidiarietà*, in L. Chieffi (a cura di), *Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di ripresa*, Torino, 2009, 195 ss., 207 ss., il quale illustra anche le altre ragioni che hanno consentito il superamento dell'olismo economico statalista.

⁶⁰ V., in proposito, le osservazioni di A. Massera, *Uguaglianza e giustizia nel Welfare State*, in *Dir. amm.*, 2009, 3 ss.

⁶¹ Sia consentito, a tal proposito, rinviare agli approfondimenti svolti in C.P. Guarini, *Contributo allo studio della regolazione 'indipendente' del mercato*, Bari, 2005, spec. 72 ss.

⁶² F. Galgano, *Globalizzazione dell'economia e universalità del diritto*, in *Pol. dir.*, 2009, 177 ss.

⁶³ Fenomeno, quest'ultimo, sviluppatosi spontaneamente in maniera direttamente proporzionale al diffondersi della consapevolezza dell'allargamento dello spazio economico. Cfr. R. Dahrendorf, *Libertà attiva. Sei lezioni su un mondo instabile*, Roma-Bari, 2003, il quale rimarca come in uno spazio economico sempre più ampio, gli uomini cerchino, invece, spazi sempre più piccoli «in cui sviluppare un sentimento di appartenenza» (pagg. 28 s.). Ciò comporta che allo «spostamento delle decisioni in spazi sempre più remoti» si affianchi «il contemporaneo cammino inverso in direzione di unità politiche più piccole, secondo molti più intime e comunque più coese degli Stati nazionali» (pag. 102). Sul punto, tra i primi, già F. Coccozza, *Profili di diritto costituzionale applicato all'economia*, I, *Incidenza dei rapporti economici sull'organizzazione del potere politico e sul sistema delle fonti*, Torino, 1999, 101 ss.; Id., *Diritto pubblico applicato all'economia*, Torino, 2003, 100 ss.; R. Toniatti, *Potere estero e politica economica delle Regioni: il nuovo assetto istituzionale e le ragioni dell'economia territoriale*, in *Le Regioni*, 2001, 917 ss., in ordine alla «dilatazione degli effetti di un governo regionale dell'economia interattivo rispetto alla dimensione della mondializzazione» (pag. 920).

costituzionali. Questo vale anche se l'Italia è membro strutturale di una Unione di Stati che si pone obiettivi (e persegue fini) non sempre (e non proprio) perfettamente coincidenti con quelli sanciti nella Costituzione repubblicana⁶⁴ a partire, solo a mo' di esempio, dalla (ossimorica?) definizione di un modello di «economia sociale di mercato fortemente competitiva» (art. 3 TUE)⁶⁵. Accade, invece, sempre più spesso, che si ribaltino i termini della relazione e che l'obiettivo economico, che dovrebbe essere lo strumento per la realizzazione del progetto politico inscritto nella Carta costituzionale, divenga esso stesso “fine” da raggiungere attraverso la torsione di quei principi e di quelle libertà che dovrebbe, invece, semplicemente “servire”.

Proprio alla luce di quanto precede, non sarebbe fuor di luogo innescare finalmente un rapporto *ascendente* di tipo propositivo e promozionale a livello europeo piuttosto che rimanere ancorati a una, quasi ineluttabile, *discendente* condizione di soggezione la cui minore o maggiore misura dipende – come è dipesa (almeno) negli ultimi due decenni – solo dalla “capacità”, per così dire, della classe politica di maggioranza di essere (o apparire) più o meno integrata al volere dell'*antisovrano*⁶⁶.

3. Costituzione repubblicana e “dottrina sociale della Chiesa”: binari paralleli o vasi comunicanti per il rafforzamento della centralità della persona umana nello sviluppo economico?

Potrebbe essere giunto il momento di prendere in considerazione una strada diversa e ulteriore per coniugare sviluppo economico e sviluppo della società civile incentrata sulla

64 Cfr. le traccianti osservazioni in merito di F. Gabriele, *Processi di decisione multilivello e governo dell'economia: alla ricerca della sovranità economica*, in F. Gabriele, M.A. Cabiddu (a cura di), *Governance dell'economia e integrazione europea*, vol. I, *Processi di decisione politica e sovranità economica*, Milano, 2008, 3 ss. Piace, inoltre, citare l'efficace espressione con la quale M. Luciani, *Unità nazionale e struttura economica*, cit., 79, sintetizza una posizione parecchio più articolata: «non tutti i cammelli europei possono passare per la cruna dell'art. 11 della Costituzione», auspicando, del tutto condivisibilmente, che «il posto dell'Italia in Europa deve deciderlo l'Italia, perché, quale che sia la prospettiva che assume, è nella Costituzione che giace la legittimazione delle istituzioni sovranazionali, non viceversa». Secondo l'Autore «l'Italia dovrebbe tener conto delle compatibilità del momento negoziando con i *partners* europei i concreti interventi strutturali sull'economia (e soprattutto sul debito), piuttosto che abbandonando alla loro intimazione quella massima espressione della sovranità che è la determinazione dei contenuti della Costituzione» (pagg. 66-67).

65 Cfr. C.P. Guarini, *Contributo allo studio della regolazione 'indipendente' del mercato*, cit., 83 s.; M. Luciani, *Unità nazionale e struttura economica*, cit., 60.

66 Termine da intendersi nella nota accezione elaborata da M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, 124 ss.

cooperazione attraverso il c.d. *principio di reciprocità*⁶⁷ – declinato anche quale *reciprocità del dono* o *agapica*, per quanto tale definizione possa apparire, solo *prima facie*, un ossimoro⁶⁸ – che potrebbe rivelarsi più pregnante ed efficace di un approccio limitato alle sole dinamiche della “*giustizia distributiva*”⁶⁹ dal momento che queste ultime presuppongono l’intervento (pur imprescindibile) di riequilibrio da parte dei pubblici poteri e, quindi, possono, di volta in volta, risultare rimesse a (e assorbite da) sensibilità politiche “diverse”, per così dire, che inevitabilmente, a loro volta, possono risentire di condizionamenti di varia natura (primi fra tutti quelli relativi al consenso elettorale) non necessariamente tutti riconducibili all’obiettivo di perseguire una più generale “*giustizia economica*” per il bene comune⁷⁰.

Tale prospettiva, tra l’altro, può apparire una scelta opportuna non solo in ragione dell’osservanza dei (e dell’adesione ai) valori, come si è scritto, del principale documento giuridico-politico di un *demos* o solo alla luce dei significativi risultati, a tal proposito, raggiunti dalla dottrina economica da ultimo menzionata⁷¹. Essa è auspicabile anche perché

67 Per una introduzione a questo (relativamente) nuovo approccio della scienza economica, v. L. Bruni, S. Zamagni, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Bologna, 2004.

68 Cfr. L. Bruni, *Il prezzo della gratuità*, cit., 112 ss., il quale, ciononostante, ricostruisce, in modo convincente, una *reciprocità incondizionale* facendo ricorso, quale *condicio sine qua non*, al concetto economico di *ricompensa intrinseca* (pag. 114) e, quale condizione sufficiente affinché un dato comportamento possa essere inquadrato all’interno di questa forma di reciprocità, alla circostanza che «*il comportamento reciprocante degli altri non condizioni la scelta di chi segue una tale logica di azione, ma condizioni il risultato della scelta*» (pag. 118 *ma passim*).

69 Su questa categoria v. il recente colto saggio di G. Di Gaspare, *Suum unicuique tribuere? Alle origini della giustizia distributiva*, in *www.amministrazioneincammino*, 6 aprile 2014.

70 In altra occasione (C.P. Guarini, *Note in tema di concorrenza e ‘giustizia economica’ nel processo di integrazione europea*, in F. Gabriele, M.A. Cabiddu (a cura di), *Governance dell’economia e integrazione europea*, cit., 85 ss.) si è avuto modo di affrontare alcune delle questioni che si agitano intorno ad un tema antico ma troppo spesso dimenticato nell’odierno dibattito politico-economico, quello della «giustizia economica» la cui matrice si deve alla “scuola aristotelica” (*Etica nicomachea*, trad. it. di C. Natali, Roma-Bari, 1999, Libro V, 170 ss.) e il cui recupero – al dibattito culturale occidentale – si deve, in grande misura, a C.B. Macpherson, *Ascesa e caduta della giustizia economica*, cit. Per una lettura organica del pensiero aristotelico con riferimento ai temi qui trattati, v., tra gli altri, S. Latouche, *L’invention de l’économie* (2005), trad. it. di F. Grillenzoni, *L’invenzione dell’economia*, Torino, 2010, 31 ss.

71 Che vi sia una sempre più marcata sensibilità verso la teoria economica *de qua* è indubitabilmente dimostrato dal conferimento del premio Nobel per l’economia 2009 a Elinor Ostrom, una delle pioniere della c.d. economia civile. Rimarchevole, inoltre, è l’attenzione sempre più frequente che il Parlamento europeo ha rivolto all’economia sociale almeno a partire dalla Risoluzione 19 febbraio 2009 su di essa interamente incentrata. V. anche gli interessanti spunti contenuti nella Risoluzione 6 maggio 1994 sull’economia alternativa e solidale, in *GUCE*, n. 205 del 25 luglio 1994, 481 ss.

trova riscontro in un messaggio che è ben più universale⁷², che non è affatto alieno alla trama laica caratterizzante la Costituzione italiana⁷³ e che, anzi, ha contribuito in misura non indifferente ad illustrare il contesto culturale e sociale in cui la Carta repubblicana ha avuto modo di vedere la luce⁷⁴.

La “dottrina sociale della Chiesa cattolica”, cui ci si riferisce, è sempre stata particolarmente attenta a temi quali la giustizia economica e sociale (che, peraltro, fanno deciso capolino nel mondo cattolico sin dai tempi della Scolastica⁷⁵) che trovano puntuale richiamo, da ultimo, nella *Caritas in veritate*⁷⁶ (oltre che in alcuni passaggi della recente *Evangelii gaudium*⁷⁷). E’ sì vero che le indicazioni che da essa provengono⁷⁸ affondano le proprie radici in un contesto culturale decisamente recessivo, obnubilato da un marcato relativismo etico e dalla

72 «La legge morale universale scritta nel cuore dell’uomo è quella sorta di ‘grammatica’ che serve al mondo per affrontare la discussione circa il suo stesso futuro» (Giovanni Paolo II, *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, Città del Vaticano, 1995, 732).

73 Sul punto, tra i tanti, v. F. Pizzolato, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Milano, 1999; M. Gorlani, *I cattolici e la Costituzione: un confronto che continua*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, Rassegna, www.forumcostituzionale.it, 16 gennaio 2009; F. Occhetta, *Le radici della democrazia. I principi della Costituzione nel dibattito tra gesuiti e costituenti cattolici*, Milano, 2012, spec. 48 ss.; e, più di recente, con particolare attenzione agli «echi» del dibattito cattolico nella definizione dei rapporti economici costituzionali, v. R. Cifarelli, *Il codice di Camaldoli e il formarsi della «costituzione economica»: prime riflessioni*, in *www.amministrazioneincammino*, 5 luglio 2014, spec. 11 ss.

74 Sulla rilevanza giuridica dei “contesti sociali” è d’obbligo il richiamo alla dottrina di C. Lavagna, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1979, 19 ss. Sul rilievo dell’«atmosfera culturale» in cui si mossero i Costituenti al fine di giungere a un coerente sviluppo dell’analisi del testo scritto evitando «che le due dimensioni (delle premesse e del testo)» si comportino come vasi non comunicanti v. M. Luciani, *Unità nazionale e struttura economica*, cit., 2-3, secondo il quale, se «alle Costituzioni è sottesa una tensione all’“eternità”, esse implicano la pretesa che sia assicurata fedeltà alle intenzioni originarie del patto fondativo dell’ordinamento. Non, però, nel senso della pietrificazione della portata normativa delle singole disposizioni o norme costituzionali, bensì in quello della conservazione del loro contenuto di valore (per come reso accessibile dal testo scritto). Il che è possibile, appunto, solo se il patrimonio culturale di chi le ha scritte non viene trascurato» (pag. 6). Più nel dettaglio, sul rilievo da attribuirsi alla volontà del Costituente v. M. Luciani, *L’interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione diacronica*, in *Dir. soc.*, 2009, 1 ss.

75 Deve, peraltro, essere sottolineato che l’interpretazione dei testi dei cc.dd. Dottori della Chiesa non è univoca nel dibattito culturale contemporaneo e si presta a sostegno di tesi molto diverse tra loro, talvolta opposte. Cfr., ad es., A.A. Chafuen, *Christians for freedom. Late scholastic economics* (1986), tr. it. di C. Ruffini, *Cristiani per la libertà. Radici cattoliche dell’economia di mercato*, Macerata, 1999, spec 31 ss., e R. Marx, *Il capitale. Una critica cristiana alle ragioni del mercato*, cit., spec. 63 ss.

76 Enciclica sociale di Benedetto XVI (2009).

77 Esortazione apostolica di Francesco (2013), cap. quarto, II, *Economia e distribuzione delle entrate*, [202-209]. Per un recente commento v. R.W. McElroy, *L’ideologia del mercato*, in *Aggiornamenti sociali*, 2015, 171 ss., in cui si esaminano (e si confutano) le critiche – talvolta «superficiali e fortemente politicizzate», talaltra «acute e penetranti» – rivolte alle riflessioni del Pontefice Francesco.

78 Raccolte nel *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, 2004.

secolarizzazione del potere economico e politico; tutto ciò, però, non toglie la spiccata attitudine del messaggio ivi contenuto a proporsi, nei confronti della società civile, quale bussola *laica*⁷⁹ nei marosi, tra gli altri, dell'individualismo e del capitalismo. La *Caritas in veritate* dà seguito a un percorso di stimolo e impegno che si rivolge in senso sostanziale a «tutti gli uomini di buona volontà» allo stesso modo e con la stessa accorata solerzia con cui si rivolge ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici. Solo per limitarsi a sintetizzare alcune delle riflessioni esposte nel Capitolo Terzo («*Fraternità, sviluppo economico e società civile*») dell'Enciclica citata – e consapevoli di correre il rischio di banalizzare, con poche battute, la straordinaria ampiezza del messaggio lì contenuto – in esso si legge che «l'agire economico non è da considerarsi antisociale» e che «la società non deve proteggersi dal mercato, come se lo sviluppo di quest'ultimo comportasse *ipso facto* la morte dei rapporti autenticamente umani».

Esso «può essere orientato in modo negativo, non perché sia questa la sua natura, ma perché una certa ideologia lo può indirizzare in tal senso» (n. 36). «Il mercato, se c'è fiducia reciproca e generalizzata, è l'istituzione economica che permette l'incontro delle persone» ma non sfugge che «lasciato al solo principio dell'equivalenza di valore dei beni scambiati, non riesce a produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben funzionare. *Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica*». In tal senso, «ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al *principio di gratuità* come espressione di fraternità» (n. 35).

Nel solco tracciato dalla *Centesimus annus*⁸⁰, ribadisce, poi, la necessità di un sistema economico «a tre soggetti: *il mercato, lo Stato e la società civile*», individuando in quest'ultima «l'ambito più proprio di un' *economia della gratuità*» (n. 38). La globalizzazione dell'economia lasciata, così com'è, nelle mani di culture competitive e di imprenditori orientati al puro profitto senza «*leggi giuste*» e «*forme di redistribuzione* guidate dalla politica» diviene uno strumento di discriminazione e di progressivo depauperamento dei popoli (n. 37)⁸¹. Essa risulta accettabile semmai, come già auspicato nella *Popolorum*

79 Cfr. G.M. Flick, *Caritas in veritate: una risposta laica alla crisi globale*, in www.federalismi.it, 10 marzo 2010.

80 Enciclica sociale di Giovanni Paolo II (1991). Cfr. A. Loiodice, *Attuazione costituzionale e dottrina sociale della Chiesa cattolica*, in P. Giocoli Nacci, A. Loiodice, *Studi di diritto costituzionale*, Bari, 1995, 9 ss.

81 Peraltro, in chiave critica rispetto ai benefici di un modello economico-sociale fondato sul principio redistributivo, v., tra i tanti, B. de Jouvenel, *The ethics of redistribution* (1952), trad. it. di I. e A. Cerrani, *L'etica della redistribuzione*, Macerata, 2007.

*progressio*⁸², solo ove sia in grado «di configurare un modello di economia di mercato capace di includere, almeno tendenzialmente, tutti i popoli e non solamente quelli adeguatamente attrezzati» (n. 39 ma cfr. anche n. 42)⁸³. Diversamente essa genera dinamiche economiche distorte e disfunzionali riducendo il *sensu di responsabilità* degli imprenditori la cui attività «deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell'impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di riferimento» (n. 40).

Tale prospettiva, come da altri opportunamente rilevato, ancorché di matrice sociologica o religiosa, sollecita, comunque, «un adeguato lavoro di interpretazione dei testi giuridici; ovviamente, sempre che il giurista sia (...) libero da pregiudizi (...) c'è, infatti, una analoga impostazione tra i documenti ecclesiali ed il testo giuridico costituzionale» dal momento che «ambidue hanno collocato al centro della loro trama il valore della persona umana»⁸⁴ e, viepiù, in ambedue «la dignità di ogni persona umana e il bene comune sono questioni che dovrebbero strutturare tutta la politica economica»⁸⁵. In definitiva, tra l'opzione della incomunicabilità di dottrina sociale della Chiesa e dottrina della Costituzione e quella dell'incontro delle due per trarne elementi di fecondità («al fine di dare pienezza di sensi alla conoscenza»), è forse preferibile la seconda «per quanto disagiata e sofferto in molti campi» tale incontro possa apparire⁸⁶.

Non stupisca, dunque, se avvertita dottrina pubblicistica – una volta rilevata la significativa presenza nei documenti su cui si è stratificata la dottrina sociale della Chiesa cattolica di numerosi temi «tutti variamente, ma sempre significativamente, presenti nella nostra Costituzione» – ha definito un Pontefice (nella specie Giovanni Paolo II) quale «*defensor*

⁸² Enciclica sociale di Paolo VI (1967).

⁸³ Il richiamo a destinare grande attenzione agli effetti sulla comune sorte del mondo intero degli interventi economici anche solo “regionali” è ribadito con forza nella esortazione apostolica *Evangelii gaudium* (n. 206) nella quale si individua «l'inequità come la radice dei mali sociali» (n. 202) superabile solo abbandonando l'idea che ci si possa ancora affidare alle «forze cieche e alla mano invisibile del mercato»; in tal senso, «la crescita in equità esige qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga» (n. 204).

⁸⁴ Così A. Loiodice, *La dottrina sociale della Chiesa come ausilio nell'interpretazione costituzionale*, in A. Loiodice, M. Vari (a cura di), *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato*, Roma, 2003, 26 s. Ivi anche le analoghe riflessioni di P. Perlingieri, *Persona e mercato*, 276 ss.

⁸⁵ Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, n. 203.

⁸⁶ A. Ruggeri, *Dottrina sociale della Chiesa e dottrina del diritto costituzionale (una minima riflessione sul metodo)*, in A. Loiodice, M. Vari (a cura di), *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia*, cit., 49 ss., 53.

constitutionis»⁸⁷ almeno nel senso che «tutte le riflessioni via via proposte dalla Chiesa, attualizzando i precedenti indirizzi, finiscono, o possono finire, con l'offrire oggettivamente nuovi elementi e nuovi spunti di riflessione alla interpretazione "attuale" delle disposizioni costituzionali interessate, che ovviamente, non può non utilizzare ogni contributo, anche indiretto, ai fini di una lettura aggiornata e nello stesso tempo fedele allo spirito originario della Costituzione»⁸⁸.

E' difficile credere che fosse precipuo intento dei Pontefici che hanno ritenuto di dover dedicare ampie parti di alcune loro Encicliche sociali al tema dello sviluppo economico (o di altri teologi) accreditarsi come economisti di rango o dettare ricette *à la carte* nei periodi di maggiore crisi ovvero proporsi scientemente quali paladini dei contenuti della Costituzione economico-sociale italiana. Non è da sottovalutare, però, quella che certamente era loro ferma e dichiarata intenzione: ripristinare la corretta prospettiva della *centralità dell'uomo anche all'interno della complessità dei processi economici*. «L'uomo al centro dell'economia», appunto⁸⁹.

Abstract

Il fallimento dei modelli economici anarco-liberista (o neo-com) e collettivistico risponde non solo a ragione endogene al dipanarsi delle dinamiche economiche ma anche al tramonto delle concezioni antropologiche cui essi erano ancorati, incompatibili con il pieno e integrale sviluppo della persona umana.

87 F. Gabriele, *Un Papa "defensor constitutionis"*, in A. Loiodice, M. Vari (a cura di), *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia*, cit., 554 ss., 555.

88 F. Gabriele, *Un Papa "defensor constitutionis"*, cit., 556.

89 «*L'uomo al centro dell'economia*»: questa, esattamente, l'intitolazione del paragrafo 5 del capitolo 29 de *La verità vi farà liberi, Catechismo per gli adulti*, Città del Vaticano, 1995, 541 ss. (CCC 2423-2436), nel quale, per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto, facendo espresso richiamo a diverse Encicliche papali e a documenti conciliari, si suggerisce che la produzione debba essere socialmente utile, che ogni lavoratore debba avere il diritto-dovere di lavorare secondo le proprie specifiche attitudini, che la retribuzione debba «garantire i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa su un piano materiale, sociale, culturale e spirituale», che la libertà sindacale debba essere piena e incondizionata e la contrattazione collettiva svolta in posizione di parità con la controparte imprenditoriale, che debba essere incentivata la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. Sembra, in altri termini, di ripercorrere in parallelo i passaggi salienti dell'articolato costituzionale che definisce la nostra forma di Stato sociale (art. 41, c. 2; art. 42, c. 3; art. 1, art. 2; art. 4; art. 36; art. 39, art. 45) in una intensa co-incidenza tra i valori cui dovrebbe aspirare il cattolico, quelli a cui si dovrebbe ispirare la "politica" e quelli di cui dovrebbe pretendere l'attuazione il *citoyen*.

A tal proposito, il ritorno alle radici dei contenuti valoriali della Costituzione repubblicana rappresenta un sicuro guado nei marosi della contingenza economico-sociale di questi ultimi tempi di crisi. Tornare a valorizzare i principi personalista, lavorista, solidarista e quello della sussidiarietà in senso orizzontale aiuterebbe a cogliere anche nuove prospettive dell'agire economico non necessariamente antitetico a quelle tradizionali, e neppure a queste antagoniste, ma senz'altro cariche di un portato di novità capace di spingere verso paradigmi per il raggiungimento del benessere e della felicità della persona umana diversi da quelli dominanti.

In tal senso, la valorizzazione di una economia della reciprocità, declinata anche in reciprocità del dono o agapica (con i relativi corollari della concorrenza della qualità in vece della concorrenza del prezzo, delle ricompense intrinseche in vece di quelle estrinseche e dei beni relazionali in vece di quelli posizionali) potrebbe essere seriamente indagata non solo perché compatibile con (e forse persino presupposta dall') assetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana ma anche in ragione del suo fondamento in un messaggio più universale, quello della dottrina sociale della Chiesa. Dottrina della Costituzione e dottrina sociale della Chiesa non dovrebbero, pertanto, intendersi quali sterili binari paralleli ma quali vasi comunicanti accomunati dal comune principio della centralità della persona umana.

The failure of economic models “super”capitalist (or new-com) and collectivist responds not only to endogenous reasons to the unraveling of the economic power but also to the decline of the anthropological conceptions to which they were anchored, incompatible with the full and integral development of the human being.

According to this, the return into the roots of the contents of the Republican Constitution's values represents a safe wading into the waves of the economic and social contingency of the latest times of crisis.

Returning to the enhancement of the personalist, labourist, solidarist principles and that of subsidiarity in the horizontal way would help to grasp new opportunities in economic items not necessarily antithetical to the traditional ones but certainly full of new acknowledgments to push paradigms in order to achieve well-being and happiness of the human being different from the dominant ones.

In this sense, the promotion of an economy of reciprocity, also declined in the reciprocity of gift or *agape* (with its corollaries of “quality competition” instead of “price competition”, the “intrinsic rewards” instead of “extrinsic rewards” and “relational goods” instead of

“positional goods”) could be seriously investigated not just because it is compatible with the (and perhaps even presupposed by) structure of the fundamental principles of the Italian Constitution but also because of its foundation in a more universal message: the social doctrine of the Church. Italian Constitution and social doctrine of the Church should not, therefore, be intended as sterile parallel tracks but as communicating vessels united by the common goal of the centrality of the human being.